SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 894-B-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) nella seduta antimeridiana del 14 dicembre 1977 — dell'articolo 5

DAL

DISEGNO DI LEGGE N. 894-B

(« *Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria* »)

presentato dal Ministro delle Finanze
(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT-CATTIN)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 novembre 1977

modificato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1977 (V. *Stampato n.* **1852**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 dicembre 1977

Trattamento fiscale delle obbligazioni fondiarie emesse con clausola di adeguamento monetario del capitale

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai fini delle imposte sul reddito non costituisce reddito imponibile la variazione del valore capitale delle obbligazioni fondiarie emesse, con clausola di adeguamento monetario del capitale e con scadenza non inferiore ai cinque anni, dagli istituti e sezioni esercenti il credito fondiario, semprechè tale variazione risulti non superiore alla metà della variazione percentuale dell'indice del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile alle retribuzioni dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura e del credito.

La disposizione del comma precedente si applica alle obbligazioni emesse entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.